



ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Lanusei

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI**

Proposta n° 575/2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 421 DEL 08 AGO. 2017

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Affari Generali e Legali

Dr. Antonio Mario Loi

Dr. Antonio Mario Loi

OGGETTO: Liquidazione parcella n° 21/FE/2017 del 7 APRILE 2017 a favore dell' Avv. Macciotta Giuseppe di Cagliari – Vertenza nanti la Corte di Appello di Cagliari dal ex dipendente Dr. Ugo Marongiu c/ex ASL n° 4 di Lanusei.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: Dr. Antonio Michele Gutierrez *Goce*
Il Responsabile del Procedimento: Dr. Antonio Mario Loi

Dr. Antonio Mario Loi

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI NO

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Lanusei a far data dal 08 AGO. 2017 per la durata di quindici giorni consecutivi.

Direttore del Servizio Affari Generali e Legali .
Dr. Antonio Mario Loi

Dr. Antonio Mario Loi

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

VISTA la L.R. n. 17 del 27/07/2016 "Istituzione dell'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale Modifiche alla L.R. 28/07/2006 n. 10 (Tutela alla salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna). Abrogazione della L.R. 26/01/1995 n. 5 e alla L.R. 17/11/2014 n. 239";

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pier Paolo Pani Direttore F.F. dell'Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

VISTO il provvedimento deliberativo n. 380 del 17/12/2010 (contratto quinquennale del 31/05/2012, con validità al 27/01/2020 per aspettativa incarico Direttore Amministrativo dal 04/06/2012 al 31/01/2015) di attribuzione delle funzioni di Direttore del Servizio Affari Generali e Legali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO che in data 11 novembre 2014 il Dr. Ugo Marongiu, con mansioni di Dirigente Medico nel Reparto di Pediatria del *Presidio Ospedaliero di Lanusei* dal 17 ottobre 1988 al 16 luglio 2014, ha proposto il Ricorso, avanti il Tribunale di Lanusei – Sezione Lavoro contro l'Azienda Sanitaria Locale n°4 di Lanusei;

CHE con il suddetto atto il ricorrente ha chiesto:

il riconoscimento di un trattamento economico e previdenziale da dirigente medico di struttura complessa, per le mansioni superiori svolte continuativamente rispetto a quelle indicate nella relativa busta paga di semplice dirigente medico e ottenere tutte le differenze retributive e conseguentemente che l'Azienda venga **condannata** al pagamento della somma di € 117.536,6, comprensivi delle ferie non godute, dell'indennità del mancato preavviso e delle differenze stipendiali oltre interessi e rivalutazione;

ATTESO che, al fine di contrastare la pretesa del ricorrente e contestare la fondatezza delle argomentazioni presentate per ottenere l'erogazione degli emolumenti di cui sopra, si è reso necessario per l'Azienda Sanitaria Locale n° 4 di Lanusei la costituzione in giudizio, nominando quale proprio legale di fiducia con delibera n° 20 del 28 gennaio 2015 l'Avv.to Macciotta Giuseppe;



VISTA la sentenza n°75 del 26 novembre 2015 ha rigettato il ricorso presentato dal Dr Marongiu Ugo;

VISTO il Ricorso presentato in appello dal Dr. Marongiu Ugo presso la Corte di Appello di Cagliari con il quale ha impugnato in data 2 maggio 2016 la sentenza di 1° grado (iscritto al ruolo R.G. 139/2016), contro l'Azienda Sanitaria Locale n° 4 di Lanusei (ora incorporata all'ATS Sardegna);

VISTA la Procura Speciale alle Liti con la quale il Dr. Moirano Fulvio, Direttore Generale dell'ATS Sardegna ha delegato a redigere la memoria di costituzione e difesa nel giudizio di appello l'Avv.to Macciotta Giuseppe;

Esaminata la Memoria Difensiva e di costituzione in giudizio depositata dall'Avv.to Macciotta Giuseppe;

VISTA la parcella n° 21/FE/2017 del 7 aprile 2017 trasmessa in via telematica dall' Avv. Macciotta Giuseppe, per il patrocinio assunto in favore dell'ATS Sardegna, pari all'importo lordo onnicomprensivo di € **13.883,53** (comprensivi dell'IVA del 22%) e la relativa autorizzazione contabile che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il relativo DURC che risulta regolare;

VISTI gli art.li 9, comma 2 del D.L. 1/2012 e il D.M. n°140/2012 aventi per oggetto il tariffario forense;

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa

DI LIQUIDARE, a fronte della parcella n° 21/FE/2017 del 7 aprile 2017 a favore dell'Avv. Macciotta Giuseppe per il patrocinio svolto in favore dell'ATS Sardegna, (la quale ha accorpato l'Azienda Sanitaria Locale n° 4 di Lanusei, la somma lorda onnicomprensiva di € **13.883,53**;

DI FARE FRONTE alla relativa spesa con i fondi di cui allo specifico budget anno 2016 - Piano dei Conti A520030101, avente per oggetto: "Accantonamento fondo rischi per cause civili" e procedendo allo storno del relativo fondo per rischi cause civili, UASAG n. 2016/1/69, ove risulta esserci uno stanziamento iniziale di € **13.883,53** ed una attuale disponibilita' di € **13.883,53**;

DI DARE ATTO che dedotto quanto liquidato con la presente determinazione la disponibilita' residua sulla autorizzazione UASAG 2016/1/69 è di € 0;

DI INCARICARE dell'esecuzione della presente determina il Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

DOTT. ANTONIO MARIO LOI



Esercizio 2017

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: ASSL LANUS 2017 - AAGG AG 27 - del 20/06/2017 ELENCO LIQUIDAZIONE AVV.TO MACCIOTTA GIUSEPPE RICORSO MARONGIU UGO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CALIARI R.G. N. 139/2016


Autorizzazione: UASAG - 2016 - 1 - 69 AFFARI GENERALI E LEGALI -Avv. Macciotta - Vertenza Marongiu U. Corte d'Appello Cagliari R.G. 139/2016

Conti Autoriz.: **Codice** **Descrizione**
A506030101 Costi per consulenze legali

Beneficiario: 932390 STUDIO LEGALE MACCIOTTA E ASSOCIATI

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		21/FE/2017	07/04/2017	2017	16895	1	1	06/06/2017	13 883,53	
Estr.reg.:	Z4A50 - 2017	1980	11/04/2017	Conto Scadenza: A506030101 - Costi per consulenze legali						
Totale Beneficiario:									13 883,53	
Totale Autorizzazione:									13 883,53	
Totale Provvedimento:									13 883,53	

AZ. U.S.L. n° 4 - LANUSEI
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Loi Antonio Mario





SENT. 110/2017
R. G. 139/2016
CRON. 464/2017
Decisa il 29/03/2017
Depositata il 30 MAG 2017
Minuta depositata il 27 MAG 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Cagliari
Sezione civile

In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:

dott. Alfonso Nurcis	Presidente relatore
dott.ssa Donatella Aru	Consigliere
dott. Angelo Lucio Caredda	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 139 del ruolo generale per l'anno 2016, promossa da:

MARONGIU DOTT. UGO, residente in Arzana, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv.to Cesare Rombi che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti apposta a margine del ricorso introduttivo del giudizio di appello.

APPELLANTE

CONTRO

A.T.S. - AZIENDA PER TUTELA DELLA SALUTE IN SARDEGNA, con sede legale in Sassari, in persona del Direttore Generale nonchè legale rappresentante pro tempore Dottor Fulvio Moirano, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio e la persona dell'avv. Giuseppe Macciotta che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato di cui è copia informatica autenticata con firma digitale che si trasmette telematicamente.

APPELLATA

All'udienza collegiale del 29 marzo 2017 la causa è stata decisa sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte D'appello contrariis reiectis:

- in via istruttoria, ammettere i mezzi di prova dedotti nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
- nel merito, accertare e dichiarare che a far data dall'11 febbraio 2009 al ricorrente è stato conferito l'incarico di Direttore della struttura complessa del reparto di Pediatria presso l'ospedale sito in Lanusei, che di fatto ha svolto le mansioni di Direttore della struttura con assunzione della responsabilità di gestione delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per lo svolgimento delle funzioni attribuite;
- accertare e dichiarare che nel periodo 11 febbraio 2009 sino alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 15 luglio 2014, sono stati corrisposti al ricorrente gli emolumenti previsti dal contratto collettivo di categoria quale direttore di struttura semplice;
- accertare e dichiarare che il ricorrente non ha goduto di giorni 46 di ferie;
- accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento del mancato preavviso previsto dal contratto collettivo di categoria;
- condannare quindi la ASL n. 4 di Lanusei a versare in favore del ricorrente le somme indicate nel ricorso oltre interessi e rivalutazione.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio”.

Nell'interesse dell'appellato: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, alla luce delle considerazioni giuridiche e di fatto che precedono:



- rigettare il ricorso in appello "ex adverso" proposto e confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese ed onorari;
- in via meramente subordinata e per l'ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte dovesse ritenerle ammissibili e pertinenti, si contestano le istanze istruttorie avversarie e si reiterano le medesime istanze di cui alla memoria difensiva e di costituzione nel primo, grado".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso 11 novembre 2014 al giudice unico del tribunale di Lanusei, in funzione di giudice del lavoro, Ugo Marongiu convenne in giudizio l'A.S.L. n° 4 di Lanusei per ottenere la condanna della medesima al pagamento degli emolumenti spettantigli come corrispettivo per lo svolgimento delle mansioni superiori di dirigente della struttura complessa di pediatria - in luogo di quelle di dirigente medico - in dipendenza del rapporto di lavoro intercorso con detta azienda sanitaria a far data dall' 8.2.1988 e sino al 16.7.2014, quando era stato dichiarato in modo assoluto e permanente inidoneo a qualsiasi proficuo lavoro.

Precisò che durante il rapporto, con delibera n° 72 dell'11.2.2009, gli era stato conferito l'incarico per sei mesi, prorogabili di altri mesi sei, di direttore della struttura complessa di Pediatria e Neonatologia e che di fatto l'incarico si era prorogato ben oltre i sei o dodici mesi previsti - essendo stato lo stesso espletato sino al momento del collocamento in pensione - in quanto la A.S.L. n° 4 non aveva mai indetto il relativo concorso.

Inoltre, evidenziò che durante l'espletamento delle mansioni di direttore della struttura complessa, gli era stata riconosciuta, a far data dal maggio 2009, un'indennità pari ad € 535,05, prevista dall'art. 18 del C.C.N.L., di fatto sospesa in

assenza di un atto deliberativo da parte del direttore generale a far data dall'ottobre 2013, allorquando era stato dichiarato temporaneamente non idoneo al lavoro.

Per tali motivi, chiese l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento di un trattamento economico e previdenziale da dirigente medico di struttura complessa a far data dall'11.2.2009, avendo egli svolto in modo continuativo mansioni superiori rispetto a quelle indicate nella relativa busta paga di semplice dirigente medico, e, per l'effetto, il pagamento delle somme di €. 15.260,27 per giorni 46 di ferie non godute; €. 2.729,90 per differenza ferie non godute liquidate dall'azienda quale dirigente medico e non quale dirigente di struttura complessa; €. 21.552,92 per indennità di mancato preavviso ad un dirigente medico di struttura complessa; €. 77.993,51 per differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto al direttore di struttura complessa o di quell'altra somma dovuta maggiore o minore che fosse risultata accertata nel corso del giudizio, da maggiorarsi degli interessi maturati e maturandi e della rivalutazione monetaria anche per mancata disponibilità della somma.

Costituitasi in giudizio, l'Azienda datrice dedusse che nessuna somma fosse dovuta al ricorrente a titolo di differenze retributive, stante il carattere provvisorio del superiore incarico da lui espletato e, conseguentemente, che non sussistesse neanche il diritto a domandare la differenza della monetizzazione delle ferie riconosciute.

Contestò, poi, la domanda di pagamento delle ferie non godute, quantificate in giorni 46, in quanto era onere del ricorrente provare di non averne potuto usufruire ed infine negò che al ricorrente fosse dovuta un'indennità sostitutiva del preavviso in quanto egli era stato dichiarato inidoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa e, dunque, era sopravvenuta una causa di impossibilità assoluta determinante la risoluzione del rapporto.



Per tali ragioni, l'A.S.L. n° 4 concluse per il rigetto di tutte le avverse pretese.

Istruita la causa con produzioni documentali, il tribunale di Lanusei, in composizione monocratica, con sentenza 26 novembre 2015, rigettò il ricorso di Ugo Marongiu nei confronti della A.S.L. n° 4 di Lanusei.

Il giudicante ritenne che le mansioni svolte dal ricorrente come dirigente medico del reparto di Pediatria non avessero, come da lui asserito, natura superiore e non potessero essere, perciò, inquadrare nel rango dirigenziale di II° livello.

D'altra parte, osservò il giudicante, nessuna prova era stata offerta dal ricorrente in ordine alla organizzazione in struttura complessa dell'U.O. di Pediatria, per cui le mansioni svolte in tale unità non potevano essere qualificate come superiori rispetto a quelle proprie di un dirigente di secondo livello.

Avverso la sentenza del tribunale monocratico ha interposto appello, con ricorso 4 maggio 2016, Ugo Marongiu, rassegnando le soprascritte conclusioni.

Resiste, con memoria, l'A.T.S. - Azienda per la Tutela della Salute in Sardegna, concludendo a sua volta come in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha escluso l'inquadramento delle mansioni svolte come direttore della struttura complessa autonoma di Pediatria e Neonatologia, nella seconda fascia dirigenziale.

Infatti, quale dirigente medico della struttura di pediatria, egli svolgeva le mansioni di supervisore, stilava i protocolli, i turni e negoziava con la direzione amministrativa il budget per il dipartimento, tutti compiti di livello superiore rispetto a quelli propri dei dirigenti di primo livello.

Con un secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte nella quale il primo giudice ha ritenuto compiutamente formulate le contestazioni della A.S.L. n° 4 circa la natura superiore delle mansioni svolte dal Marongiu, nonostante, in realtà, l'Azienda si fosse limitata ad escluderne la riconducibilità al superiore livello, in base al fatto che fossero state rese in regime di sostituzione temporanea del direttore di dipartimento.

Difatti, osserva l'appellante, poiché le mansioni dirigenziali erano state rese nell'esecuzione di un incarico stabile e non temporaneo, risulta del tutto inconferente e prova di effetti la deduzione offerta dall'Azienda sanitaria, con conseguente carenza di contestazione, da parte di quest'ultima, circa la natura delle mansioni.

Con un terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 15 D.Lgs. 502/1992, atteso che il primo giudice sulla base di un'errata interpretazione della disposizione in parola, ha ritenuto che le mansioni descritte dal ricorrente non potessero essere ricondotte a quelle che un dirigente di struttura complessa normalmente svolge, potendo le stesse rientrare anche nell'incarico di direttore di struttura semplice.

Infatti, lo svolgimento di funzioni di supervisore, di redazione di protocolli, di compilazione e fissazione di turni e orari di lavoro e la negoziazione del budget con la direzione amministrativa, sono mansioni sicuramente da ricomprendersi tra le funzioni di direzione ed organizzazione della struttura, che, ai sensi dell'art. 15 citato, competono al direttore di struttura complessa.

Con un quarto motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errata interpretazione giudiziale della delibera A.S.L. n° 72/2009 e l'errata applicazione dell'art. 115 c.p.c.

Il primo giudice ha erroneamente affermato che nulla in ordine alla fondatezza della domanda del ricorrente si potesse evincere dalla delibera della A.S.L. 4 n° 72/2009, ed, anzi, che dalla citata delibera emergesse che al momento dell'incarico la struttura ancora non esisteva, per poi concludere, in modo altrettanto errato, per l'esistenza dell'onere del ricorrente *"di dimostrare che la struttura complessa di pediatria e neonatologia era stata attivata operativamente e che aveva operato sino al collocamento in pensione del Marongiu, nonché le caratteristiche che rendevano la struttura "complessa" e le mansioni da lui svolte"*.

Tuttavia, la prova del fondamento della domanda del ricorrente, in realtà, era contenuta nella citata delibera e nei fatti descritti in ricorso che non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte della A.S.L. n° 4, e che il primo giudice, quindi, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., avrebbe dovuto porre a fondamento della sua decisione.

Con un sesto e ultimo motivo di gravame, l'appellante deduce l'errata interpretazione dell'art. 18 del C.C.N.L. 98/2001 in materia di sostituzioni, laddove il primo giudice ha affermato che il richiamo alla disciplina delle sostituzioni contenuta nella disposizione in parola risulta improprio *"in quanto nel caso di specie non si è trattato di sostituire alcun dirigente visto che l'unità operativa complessa doveva essere istituita ex novo; ed il riconoscimento di un trattamento economico supplementare, così come il richiamo alla temporaneità dell'incarico non paiono poter essere dirimenti sull'effettivo svolgimento delle mansioni di dirigente di struttura complessa che il ricorrente asserisce aver svolto"*.

Difatti, osserva l'appellante, proprio in considerazione degli elementi richiamati, il giudicante sarebbe dovuto pervenire ad una soluzione diversa da quella resa nella sentenza e quindi avrebbe dovuto accogliere il ricorso, posto che egli aveva

sostituito un dirigente di struttura complessa che, per volontà della ASL n° 4 di Lanusei, non era mai stato nominato non avendo l'Azienda mai bandito il relativo concorso, e che la corresponsione dell'indennità supplementare per ben cinque anni e quattro mesi, confermava l'avvenuta attribuzione dell'incarico superiore.

L'appello è infondato e deve essere, conseguentemente, rigettato.

I vari motivi di gravame, in ragione della connessione logica intercorrente, possono essere trattati congiuntamente.

L'art. 15 D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria) stabilisce che *"ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata"*.

La disposizione elenca, per macro competenze, le attribuzioni del dirigente di struttura complessa, riassumibili in funzioni di direzione e organizzazione della struttura e nell'esercizio di poteri decisorii, con responsabilità personale, in ordine alla gestione delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie al funzionamento della stessa struttura.

L'appellante invoca il riconoscimento del trattamento proprio del secondo livello dirigenziale motivando la richiesta con l'affermazione dell'identità delle mansioni svolte come dirigente responsabile dell'U.O. di Pediatria con le funzioni elencate esemplificativamente dall'art. 15.

Dall'esame degli atti acquisiti nell'istruttoria di primo grado, non emerge il carattere "superiore" delle mansioni allegare dal lavoratore - svolgimento di funzioni di supervisore, di redazione di protocolli, di compilazione e fissazione di turni e orari di lavoro e la negoziazione del budget con la direzione amministrativa - potendosi ritenere le stesse astrattamente compatibili anche con l'adempimento di un incarico di direzione di una struttura semplice.

Più specificamente, le mansioni svolte dal Marongiu risultano rese nel periodo febbraio 2009 - luglio 2014 presso la struttura semplice di di Pediatria, incardinata all'interno dell'U.O. di Medicina, struttura, quindi, priva della natura "complessa" che giustificherebbe il riconoscimento dell'inquadramento nella fascia dirigenziale di secondo livello.

La suddetta conclusione trova conforto e non viene, invece, contraddetta, dalla delibera A.S.L. 4 n° 72/2009 di conferimento dell'incarico provvisorio di Responsabile dell'U.O. di Pediatria.

Dall'atto si ricava, infatti, che la struttura di Pediatria al momento del conferimento dell'incarico al Marongiu fosse, organizzata come struttura semplice all'interno dell'U.O. di Medicina e che il suddetto incarico era stato attribuito proprio al fine di gestire il procedimento di attivazione operativa dell'U.O. di Pediatria come struttura complessa, con il conferimento a questi dei compiti connessi alla sovrintendenza *"al processo negoziato con la Direzione di definizione degli obiettivi e relativi progetti e attività da porre in essere"*.

L'onere probatorio circa l'esistenza di una struttura di carattere "complesso", come correttamente evidenziato dal primo giudice, gravava sul lavoratore interessato ad ottenere una pronuncia favorevole, dipendente, appunto, dalla presenza delle menzionate caratteristiche, in forza del principio dell'*"onus probandi incumbit ei qui dicit"* positivizzato nell'art. 2697 c.c.

L'appellante, tuttavia, non ha in alcun modo allegato né provato che le mansioni fossero svolte in favore di una unità ospedaliera che presentasse le caratteristiche della struttura complessa né risulta significativo, in tal senso, il richiamo da parte del Marongiu della disciplina delle sostituzioni ex art. 18 del C.C.N.L. 98/2001 e la sottolineatura dell'avvenuto percepimento dell'indennità supplementare per ben cinque anni e quattro mesi.

Difatti, in primo luogo, non può ritenersi configurata alcuna sostituzione di dirigente di struttura complessa, atteso che, non essendo effettivamente sussistente un'unità di quel rango, non poteva ovviamente bandirsi nemmeno un concorso per la copertura del posto di responsabile; in secondo luogo, l'indennità corrisposta all'appellante non può che ritenersi funzionale al particolare incarico del quale era stato rivestito - ruolo di raccordo che il Marongiu andava a ricoprire al fine di attivare e rendere operativa la struttura - non implicando, di per sé, il riconoscimento formale della posizione di responsabile di struttura complessa.

Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbite tutte le altre questioni non affrontate in quanto irrilevanti ed ininfluenti ai fini della decisione, non resta alla Corte che rigettare l'appello proposto contro la sentenza impugnata dal dott. Ugo Marongiu nei confronti della A.T.S. - Azienda per la Tutela della Salute in Sardegna.

Come nel primo giudizio anche le spese del presente grado devono essere compensate tra le parti.

Militano, infatti, le medesime ragioni che hanno indotto il giudice monocratico ad avvalersi della disposizione racchiusa nell'art. 92, comma 32, c.p.c. nuova formulazione.

Anche la Corte reputa che il conferimento di un incarico dirigenziale funzionale alla realizzazione di una struttura ospedaliera complessa, il richiamo, errato, della

disciplina collettiva delle sostituzioni dirigenziali da parte della A.S.L. datrice di lavoro ed il riconoscimento per lungo tempo di un'indennità funzionale, abbiano contribuito, in ragionevole misura, ad ingenerare nell'appellante l'errata convinzione di essere titolare dell'incarico di dirigente responsabile di struttura complessa e tale situazione giustifica, all'evidenza, l'integrale compensazione delle spese processuali.

Per questi motivi
La Corte d'Appello

definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- rigetta l'appello proposto, con ricorso 4 maggio 2016, dal dott. Ugo Marongiu nei confronti della A.T.S. - Azienda per Tutela della Salute in Sardegna contro la sentenza 26 novembre 2015 del Tribunale di Lanusei;
- compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio;
- dichiara tenuto l'appellante al pagamento dell'ulteriore importo di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30.5.2002, n° 115, introdotto dall'art. 1, comma 7, della Legge 24.12.2012, n° 228, a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.

Così deciso in Cagliari, li 29 marzo 2017



Il Presidente estensore

(dott. Alfonso Nurcis)

IL CANCELLIERE
Mauro Lino Frongia


CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

SEZIONE LAVORO

Depositato in Cancelleria

oggi 30 MAG 2017

IL CANCELLIERE



STUDIO LEGALE
Macciotta & Associati
Associazione professionale
V.le Diaz, 29 – 09125 CAGLIARI
Tel. 070653635 (r.a.) – Telefax 0706404701

CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

Sezione del Lavoro

Memoria difensiva e di costituzione

per

A.T.S. – Azienda per Tutela della Salute in Sardegna, C.F. 92005870909, con sede legale in Sassari nella via Monte Grappa 82, in persona del Direttore Generale nonchè legale rappresentante pro tempore Dottor Fulvio Moirano, elettivamente domiciliata al n. 29 del Viale Armando Diaz, presso lo studio e la persona dell'avv. Giuseppe Macciotta (codice fiscale: MCCGPP58P30B354V – PEC: giuseppe.macciotta@pec.macciottaassociati.it, numero fax: 070658036), che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato di cui è copia informatica autenticata con firma digitale che si trasmette telematicamente (allegato 1)

appellata

c o n t r o

Marongiu dott. Ugo, c.f. MRNGUO53C29A454C, con l'avv. Cesare Rombi,

appellante

Udienza del 29 marzo 2017

Giudice Consigliere Relatore Dottore Alfonso Nurcis

R.G. n. 139_L/2016

Con riferimento al ricorso in appello notificato nell'interesse del Signor Ugo Marongiu, avverso la sentenza numero n. 75/2015 pronunciata dal Tribunale di Lanusei in funzione di Giudice del Lavoro (Dottor Bruno Malagoli) del 26 novembre 2015, la società A.T.S. – Azienda per Tutela della Salute in Sardegna (nel prosieguo, “breviter”, anche solo “ATS”), nella persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, come sopra rappresentata e difesa, con il ministero del sottoscritto avvocato, si costituisce in giudizio con il presente atto, contesta fin d'ora integralmente le avverse pretese ed eccepisce, in fatto ed in diritto, le seguenti difese.

* * ***** * *

I - In generale

L'odierno grado di giudizio trova origine nel ricorso svolto ex art. 422 e ss. c.p.c. dal dottor Ugo Marongiu, il quale, a fronte della suddetta decisione del Tribunale di Lanusei, equa e conforme a diritto, tenta di ottenere da codesta Ecc.ma Corte la riforma delle determinazioni del Giudice di “prime cure”.

La serena e distaccata lettura della memoria di costituzione, delle note autorizzate e, soprattutto, dall'agevole incedere del “*decisum*” del Tribunale di Lanusei emergerà, “*in primis*”, quanto lineare e conforme al diritto sia la decisione oggi impugnata e, “*in secundis*”, quanto generiche e inadeguate risultino invece le avverse censure mosse alla sentenza impugnata, che merita per l'effetto di essere senz'altro confermata.

Ai fini di dimostrare le ragioni sottese alla richiesta di integrale conferma della decisione di parte datoriale, occorre oggi pertanto ripercorrere sia gli argomenti articolati dall'odierna resistente in primo grado, sia il tenore della sentenza “*ex adverso*” impugnata.

* * ***** * *

II - Prospettazioni in punto di fatto e diritto del ricorso di primo grado

Con ricorso introduttivo di controversia individuale di lavoro il dottor Ugo Marongiu adiva il Tribunale di Lanusei in funzione di Giudice unico del lavoro, al fine

di far accertare il proprio diritto al pagamento dei maggiori emolumenti, asseritamente maturati in virtù dello svolgimento delle mansioni superiori di dirigente di struttura complessa di Ortopedia.

A supporto della domanda, il Marongiu si limitava a riferire – invero, piuttosto lapidariamente - di avere svolto “*attività di supervisore, stilato protocolli, i turni, gli orari, negoziato il budget con la direzione generale*” (pag. 3 ricorso introduttivo primo grado).

L’odierno appellante produceva inoltre un unico documento rappresentato dalla Determinazione n.72/2009 a firma del Direttore Generale pro tempore della ASL 4 di Lanusei, dottor Antonio Onnis (vedasi doc. 1 - produzioni avversarie di primo grado).

Giova fin da ora precisare che in vista dell’attivazione operativa dell’Unità Operativa Complessa di Ortopedia, la suddetta determinazione dirigenziale nominava il dottor Marongiu responsabile provvisorio dell’Unità Operativa di Pediatria, al tempo, esplicitamente configurata come struttura semplice all’intero dell’Unità Operativa di Medicina presso l’Ospedale di Lanusei (vedasi doc. 1 - produzioni avversarie di primo grado).

L’incarico del dottor Marongiu veniva provvisoriamente conferito “*nelle more dell’espletamento del concorso*” e consisteva nel “*sovrintendere al processo negoziato con la direzione di definizione degli obiettivi e relativi progetti e attività da porre in essere*” relativamente alla costituenda Unità Operativa Complessa di Ortopedia (vedasi doc. 1 - produzioni avversarie di primo grado).

Il Marongiu attestava inoltre di avere percepito l’indennità prevista nei casi di sostituzioni di figure dirigenziali cessate, di cui all’art. 18 4° comma del CCNL di categoria, per un periodo superiore al termine semestrale prorogabile per altri sei mesi.

Questi dunque gli elementi circostanziali e documentali allegati da controparte a supporto dell’accertamento del diritto al pagamento delle differenze retributive per mansioni superiori, asseritamente svolte dal Marongiu dal 2009 al 2013.

Il ricorrente domandava inoltre il pagamento di ulteriori giorni quarantasei (46) di ferie, a suo dire, non godute, oltre ai ventinove giorni già monetizzati dall'azienda (cfr. docc. nn. 2 e 3) e infine l'ulteriore somma pari a € 21.552,92 a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso, quantunque avesse già percepito a tale titolo l'importo di € 78.051,00.

Tutti i sopraestesi lapidari concetti e domande venivano ribaditi e confermati senza alcuna sostanziale modifica e/o integrazione nelle successive note autorizzate depositate dal Marongiu in data 14 novembre 2015.

* * ***** * *

III - Prospettazioni in punto di fatto e diritto contenute all'interno della memoria di costituzione e delle note difensive autorizzate di primo grado depositate telematicamente dalla ASL 4 di Lanusei.

§ 1 - Sulla palese infondatezza della domanda di pagamento delle differenze retributive

Con riferimento al suddetto ricorso introduttivo avverso, si costituiva nel giudizio di primo grado, con memoria difensiva e di costituzione, la Azienda USL n. 4 di Lanusei, p.i. 00978060911, oggi A.T.S. – Azienda per Tutela della Salute in Sardegna, come sopra rappresentata e difesa, con il ministero del sottoscritto avvocato, contestando integralmente le avverse allegazioni, deduzioni e pretese per i motivi di fatto e diritto in essa contenuti, a cui questa difesa intende pienamente riportarsi e da intendere quivi interamente richiamati e trascritti (cfr. fascicolo telematico di primo grado e docc. nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6).

Contrariamente a quanto genericamente dedotto dal Marongiu, l'incarico conferitogli dall'allora Direttore Generale dell'Azienda con la Determinazione dirigenziale n.72/2009, aveva carattere provvisorio e si distingueva per i seguenti - assai limitati - compiti: soprintendere “*al processo negoziato con la Direzione di definizione degli obiettivi e relativi a progetti e attività da porre in essere; ...*” (cfr sub doc. 1 ricorso avverso di primo grado).

In buona sostanza, il ruolo del Dottor Marongiu era quello di fungere da interlocutore della direzione generale dell'Azienda Sanitaria nel delicato processo di individuazione degli obiettivi, dei progetti e delle stesse attività proprie della struttura di Pediatria, formalmente istituita come Unità Operativa complessa con deliberazione del Direttore Generale n. 763 del 20 novembre 2007.

Fin da una prima rapida lettura dell'avversario ricorso, i suddetti incumbenti si rivelavano certamente estranei alle funzioni distintive della figura del dirigente responsabile delle Unità operative complesse, così come puntualmente stabilite dalla norma contrattuale collettiva, che controparte - non a caso - non produceva in atti.

Peraltro, le stesse mansioni lapidariamente descritte a pagina tre dell'avversario ricorso introduttivo risultavano perfettamente compatibili con l'inquadramento di responsabile di struttura semplice, conservato dal Marongiu fino alla cessazione anticipata dell'attività lavorativa intervenuta nel settembre del 2013 (vedasi docc. 1, 2, 3 e 4 memoria di costituzione primo grado ASL 4 Lanusei).

All'interno dei propri scritti difensivi, la ASL convenuta precisava che il suddetto progetto di costituire l'Unità Operativa complessa di Pediatria non venne mai a concretizzarsi.

A causa della politica di Spending review imposta alla sanità pubblica già nel corso del secondo semestre del 2009, nonché a causa del commissariamento dell'Azienda convenuta a mezzo di deliberazione della Ragione Autonoma della Sardegna n. 42/17, in data 15 settembre 2009, attuativa dell'art. 12 delle Legge Regionale n. 3 del 2009, con nomina del Commissario nella persona di Francesco Pintus e conseguente allontanamento dell'allora Direttore Generale, il progetto di costituire l'Unità Operativa complessa di Pediatria venne definitivamente abbandonato.

Al di là delle sua eventuale differente qualificazione formale, nella sua sostanza, l'Unità Operativa di Pediatria, dal febbraio 2009 al settembre 2013, non risultava affatto differente dalla precedente struttura semplice da cui promanava, difettando all'evidenza dei requisiti per la qualificazione come struttura complessa.

Essa conservava immutato l'organigramma e la struttura organizzativa e gestionale della precedente struttura semplice di Pediatria interna all'Unità Operativa di Medicina, il cui responsabile era stato appunto il dottor Marongiu.

Al ricorrente veniva sostanzialmente riaffidato e confermato il medesimo incarico direttivo in ragione della pregressa esperienza maturata all'interno del medesimo reparto, che si ribadisce, in quel periodo, non aveva subito alcuna sostanziale modifica.

Non a caso il ricorrente, **per quanto ne fosse pacificamente onerato in via esclusiva**, non offriva alcun elemento probatorio né allegava circostanze adeguate a dimostrare la complessità dell'organizzazione cui era stato preposto.

§ 2 - Sul diritto all'indennità di "reggenza" e non anche le differenze retributive

Come detto, il Marongiu sosteneva inoltre di avere diritto alla differenze retributive richieste, per avere percepito l'indennità prevista nei casi di sostituzioni di figure dirigenziali cessate, di cui all'art. 18 4° comma del CCNL di categoria per un periodo superiore al termine semestrale prorogabile per altri sei mesi, ivi previsto.

La Asl di Lanusei contestava la pertinenza della suddetta disciplina al caso in commento, in quanto estraneo alla fattispecie concreta trattata all'art. 18 4° comma del CCNL di categoria (cfr. pag. 3 e ss. memoria di costituzione e pagg. 6 e ss. note autorizzate ASL 4 Lanusei).

In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui detta norma si ritenesse applicabile, si osservava che decorso tale termine semestrale, prorogabile per ulteriori mesi sei - dunque **meramente ordinatorio** - in assenza di comunicazione di eventuale revoca dell'incarico da parte dell'ente, al dirigente che seguiva a rivestire provvisoriamente il ruolo sopradetto, spettava esclusivamente l'indennità contrattualmente prevista di cui al comma 7 dell'art. 18 cit.

Con tale meccanismo contrattuale, al dirigente Marongiu, assegnato **solo formalmente** a mansioni diverse e di grado superiore - di fatto giammai espletate - competeva il trattamento economico corrispondente all'indennità di "reggenza", non anche le pretese differenze retributive riferibili al responsabile di struttura complessa

di cui è causa, in quanto l'Unità Operativa complessa di Ortopedia non trovò mai attiva operatività.

Questo è quanto osservato in primo grado dalla ATS

* * ***** * *

IV - La Sentenza

Nel provvedimento oggi impugnato, il Tribunale di Lanusei accoglieva le istanze della Azienda Sanitaria convenuta.

Il Giudicante, con incedere lucido e calzante, così motivava le ragioni di integrale rigetto dell'avversario ricorso: *“... a parere di questo giudice, le mansioni descritte dal ricorrente in ricorso alla luce della totale assenza di allegazioni in ordine alla complessità della struttura asseritamente diretta, non possono essere ricondotte a quelle che un dirigente di struttura complessa normalmente svolge e dunque non possono essere qualificate in termini di mansioni superiori, potendo le stesse (lo si ripete, nell'assoluta assenza di allegazioni in ordine alla complessità della struttura), anche rientrare nel precedente incarico di dirigente responsabile del reparto di Pediatria svolto dal ricorrente stesso. A tal fine, non sembra poter soccorrere in alcun modo la delibera ASL 72/2009 di conferimento dell'incarico provvisorio di Responsabile dell'U.O. di Pediatria (cfr. doc. 1 ricorso), giacché da essa nulla può trarsi in ordine alla prova che il dott. Marongiu ha effettivamente svolto mansioni superiori rispetto a quelle già retribuitegli. Anzi, da una attenta lettura della delibera può al contrario evincersi: 1) che la struttura di Pediatria al momento del suddetto incarico era configurata come struttura semplice all'interno dell'U.O. di Medicina (cfr. doc. 1 di ricorso: “ACCERTATO che la struttura è configurata come struttura semplice...”); 2) che tale struttura era stata istituita solo formalmente come struttura complessa, ed era proprio al fine di attivarla sul piano operativo che interveniva l'incarico al dott. Marongiu (cfr. ancora doc 1: “CONSIDERATO che per attivare operativamente l'U.O. di Pediatria come struttura complessa...”); 3) che il compito del ricorrente, a tale scopo, era quello di sovrintendere “al processo negoziato con la Direzione di definizione degli obiettivi e relativi progetti e attività da porre in essere” (cfr. ancora all'interno dello stesso*

“CONSIDERATO”).

Si noti che la delibera dà atto della formale istituzione di una struttura complessa (al terzo punto del “PREMESSO”), ma come ben si comprende da quanto in essa deliberato, la stessa ragione del conferimento dell’incarico al dott. Marongiu era quella di attivare l’operatività concreta della stessa. Dunque la struttura complessa al momento del predetto incarico di fatto ancora non esisteva.

Orbene, se questo è lo stato degli atti che rilevano in punto di ricostruzione del fatto, gravava sul ricorrente l’onere di allegare e poi, eventualmente, provare: a) che l’U.O. di Pediatria e di Neonatologia solo formalmente istituita come struttura complessa dalla delibera ASL 72/2009, era stata anche attivata operativamente come tale e che come tale aveva operato quantomeno fino al suo collocamento in pensione; b) quali fossero (e ciò a prescindere da mere qualifiche formali attribuite alla predetta struttura) le caratteristiche che in concreto la rendevano “struttura complessa autonoma”; c) che le mansioni da lui svolte quale responsabile della stessa erano riconducibili a quelle di un dirigente di secondo livello. Ebbene, tali allegazioni risultano invero completamente assenti ed il ricorso non può che essere rigettato.

Si evidenzia in proposito come tale esito non possa essere ribaltato dai riferimenti contenuti nella suddetta delibera 72/2009 in ordine alla limitata prorogabilità dell’incarico che si andava conferendo al dott. Marongiu (sei mesi, prorogabili una sola volta), all’art. 18 del CCNL 98/2001 in materia di sostituzioni e al CCNL 3/11/2005, in punto di riconoscimento di un importo economico supplementare. In proposito si può osservare che il richiamo alla disciplina delle sostituzioni contenuta nell’art. 18 risulta improprio, non essendosi all’evidenza trattato nel caso di specie di dover sostituire alcun dirigente, visto che l’unità operativa al momento della delibera doveva essere in concreto istituita ex novo; ed il riconoscimento di un trattamento economico supplementare, così come il richiamo alla temporaneità dell’incarico, non paiono poter essere dirimenti sull’effettivo svolgimento delle mansioni di dirigente di struttura complessa che il ricorrente asserisce aver svolto. Invero, sulla base delle allegazioni e delle risultanze degli atti, pare potersi osservare che il riconoscimento di un’indennità supplementare al

ricorrente avveniva per il ruolo di raccordo che il dott. Marongiu andava a ricoprire al fine di attivare e rendere operativa la struttura (ruolo non implicante in sé come già implicitamente rilevato attività e mansioni proprie del dirigente di struttura complessa); e da questo punto di vista un tal genere di incarico non poteva che essere ontologicamente temporaneo, dovendo cessare una volta che fosse stata resa effettivamente operativa ed autonoma l'istituenda struttura.

Tuttavia le considerazioni sopra estese in ordine agli oneri di allegazione rimasti inadempiti restano in proposito intatte, giacché nulla è stato allegato in ordine alla successiva concreta operatività della istituenda struttura complessa autonoma di Pediatria e Neonatologia e nulla è stato allegato in ordine all'effettivo svolgimento di mansioni da dirigente di secondo livello da parte del ricorrente (omissis ...). Dunque, non essendo state allegate concrete circostanze circa la complessità della struttura, risultando dunque il quadro probatorio irrimediabilmente carente sul punto, anche la giurisprudenza che il ricorrente richiama nelle note conclusive risulta inconferente al fine di decidere, poiché si riferisce a fattispecie differente (... omissis)" (Tribunale di Lanusei, sentenza n. 75/2015 vedasi produzioni avversarie).

Per l'effetto, l'Ill.mo Giudice del Lavoro rigettava il ricorso.

* * ***** * *

V - L'appello della Sentenza e i motivi di gravame articolati dal Marongiu.

Con ricorso datato 2 maggio 2016, il Marongiu chiedeva a codesta Ecc.ma Corte d'Appello la revisione della Sentenza, articolando i seguenti motivi di gravame, che si esamineranno, per comodità della Corte, secondo il medesimo ordine seguito dal ricorrente.

Contestualmente, verranno altresì evidenziati i motivi di inconsistenza e inadeguatezza, onde fondare l'odierna domanda di conferma della decisione del Giudice di "prime cure".

§ 1. Sulla asserita errata qualificazione delle mansioni svolte dal ricorrente

Controparte sostiene l'illegittimità dell'impugnata pronuncia si fondi principalmente *“sull'erronea valutazione dei documenti versati in atti e dei fatti quali risultanti dal giudizio di primo grado”* (cfr. ricorso in appello pag. 6).

Giova rammentare che invero l'unico documento prodotto da controparte a supporto della propria infondata pretesa risulta essere la Determinazione n.72/2009 a firma del Direttore Generale pro tempore della ASL 4 di Lanusei, il cui contenuto invero conferma, più che smentire, la decisione del Tribunale sottoposta all'odierno gravame (vedasi doc. 1 - produzioni avversarie di primo grado).

Parafrasando il chiaro decisum del Giudice di Lanusei, dalla determinazione dirigenziale citata nulla potrebbe astrattamente desumersi in ordine alla prova che il dott. Marongiu avesse effettivamente svolto mansioni superiori di dirigente di unità operativa complessa.

Peraltro, il documento citato classificava l'U.O. di Pediatria come struttura semplice interna dell'Unità Operativa di Medicina: *“ACCERTATO che attualmente la struttura è configurata come struttura semplice all'interno dell'U.O. di Medicina”*.

Contrariamente a quanto ex adverso asserito, la suddetta determinazione dirigenziale nominava il dottor Marongiu responsabile provvisorio dell'Unità Operativa di Pediatria, *“per attivare operativamente l'U.O. di Pediatria come struttura complessa autonoma rispetto all'U.O. di medicina”*.

L'incarico del dottor Marongiu veniva provvisoriamente conferito *“nelle more dell'espletamento del concorso”*, mentre i compiti assegnati al ricorrente risultavano non a caso piuttosto limitati: *“sovraintendere al processo negoziato con la direzione di definizione degli obiettivi e relativi progetti e attività da porre in essere”*.

Notevole sul punto il contributo di chiarezza offerto dal Giudice di prime cure, di cui si riporta un ampio stralcio: *“Anzi, da una attenta lettura della delibera può al contrario evincersi: 1) che la struttura di Pediatria al momento del suddetto incarico era configurata come struttura semplice all'interno dell'U.O. di Medicina (cfr. doc. 1*

di ricorso: “*ACCERTATO che la struttura è configurata come struttura semplice...* ”); 2) *che tale struttura era stata istituita solo formalmente come struttura complessa, ed era proprio al fine di attivarla sul piano operativo che interveniva l’incarico al dott. Marongiu (cfr. ancora doc 1: “CONSIDERATO che per attivare operativamente l’U.O. di Pediatria come struttura complessa... ”); 3) che il compito del ricorrente, a tale scopo, era quello di sovrintendere “al processo negoziato con la Direzione di definizione degli obiettivi e relativi progetti e attività da porre in essere” (cfr. ancora all’interno dello stesso “CONSIDERATO”).*” (cfr. (Tribunale di Lanusei, sentenza n. 75/2015 pagina 4).

Il Tribunale sull’argomento ha svolto dunque considerazioni senz’altro ineccepibili, consequenziali ad oggettive evidenze documentali.

§ 2. Sulla asserita violazione o falsa applicazione del’art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502.

Oltre al rilievo davvero assorbente delle mancata prova circa l’effettiva costituzione della Unità Operativa Complessa di Pediatria, autonoma e distinta dalla U.O di Medicina, il dottor Marongiu risulta avere radicalmente disatteso di ottemperare all’onere di comprovare l’effettivo svolgimento di compiti ed obbiettivi pertinenti ad livello dirigenziale superiore rispetto a quello rivestito e contrattualmente pattuito con la convenuta.

Sul punto le seguenti valutazioni espresse dal Giudice di prime cure appaiono immuni da censure: “... *può osservarsi che al Direttore di dette strutture normalmente compete la responsabilità di gestione delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie all’assolvimento delle funzioni attribuite. Ebbene, a parere di questo giudicante, le mansioni descritte dal ricorrente in ricorso alla luce della totale assenza di allegazioni in ordine alla complessità della struttura asseritamente diretta, non possono essere ricondotte a quelle che un dirigente di struttura complessa normalmente svolge e dunque non possono essere qualificate in termini di mansioni superiori, potendo le stesse (lo si ripete, nell’assoluta assenza di allegazioni in ordine*

alla complessità della struttura), anche rientrare nel precedente incarico di dirigente responsabile del reparto di Pediatria svolto dal ricorrente stesso.”

L'appellante, incurante di siffatte irrimediabili ed evidenti carenze probatoria, ribadisce ripetutamente il proprio personale – non condivisibile - punto di vista, ovverosia che *“il solo fatto di avere svolto attività di supervisore, stilato protocolli, i turni, gli orari, negoziato il budget con la direzione generale”* confermerebbe – a suo dire - l'espletamento di mansioni superiori per le quali sono state domandate le differenze retributive (pag. 3 ricorso introduttivo primo grado e pag. 10 ricorso in appello).

L'assunto si rivela eccessivamente superficiale, quasi apodittico, in ogni caso chiaramente insufficiente a supportare la domanda di accertamento di mansioni dirigenziali superiori richieste, siccome radicalmente carenti di qualsivoglia supporto documentale o probatorio, anche solo in meramente presuntiva.

Senza tacere del fatto che il Marongiu non allega alcuna circostanza dalla quale possa desumersi in concreto che egli avesse rivestito la figura apicale di responsabile della U.O. di Pediatria operativamente attiva alla stregua di una struttura complessa.

Inoltre in virtù del pertinente art. 15 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, citato dal Giudice di prime cure, nessuna delle mansioni svolte dal Marongiu ed indicate nel ricorso poteva astrattamente ritenersi obiettivamente pertinente a mansioni superiori a quella dirigenziale già rivestita dall'appellante, né tanto meno distintiva la figura dirigenziale di responsabile di struttura complessa.

§ 3. Sulla presunta erronea interpretazione della determinazione ASL n. 72/2009 ed errata applicazione dell'art. 115 cpc

Proseguendo nell'esame delle avversari motivi di gravame, controparte asserisce che *“la prova del fondamento della domanda del ricorrente è nella citata delibera e nei fatti descritti in ricorso che non sono stati oggetto di specifica contestazione della ASL 4...”* (ricorso in appello pag. 12).

Senza doversi dilungare sulla censura avversaria in esame, si deve tuttavia evidenziare che l'Azienda convenuta ha contestato in radice la fondatezza della domanda evidenziando che il conferimento dell'incarico provvisorio, di cui sopra, aveva ad oggetto compiti assai limitati, certamente non riconducibili al profilo di direttivo di Unità Operativa complessa. Non a caso la stessa Determinazione dirigenziale più volte citata disponeva che al Marongiu venisse affidato l'incarico di soprintendere “*al processo negoziato con la Direzione di definizione degli obiettivi e relativi a progetti e attività da porre in essere; ...*” (vedasi pag. 3 memoria difensiva e costituzione di primo grado e pag. 3 note autorizzate).

Parte datoriale non ha mai negato che l'ex Direttore Generale dottor Onnis, ideatore del progetto, intendesse attivare operativamente l'Unità Operativa complessa di Pediatria, già formalmente istituita, conferendone la responsabilità direttiva al dottor Marongiu.

Per lo svolgimento di tale incarico, al dottor Marongiu venne infatti accreditata una indennità di c.d. reggenza pari a € 535,00 al mese.

Sennochè, a causa della politica di *Spending review* che nei mesi successivi venne imposta alla sanità pubblica, nonché a causa del commissariamento dell'Azienda convenuta a mezzo di deliberazione della Ragione Autonoma della Sardegna n. 42/17, in data 15 settembre 2009, attuativa dell'art. 12 delle Legge Regionale n. 3 del 2009, con nomina del Commissario nella persona di Francesco Pintus e conseguente allontanamento dell'allora Direttore Generale ideatore del progetto, il suddetto progetto di avviare concretamente l'Unità Operativa di complessa Pediatria, non venne mai a concretizzarsi.

Il dottor MARONGIU, durante il periodo di cui è causa, infatti, quantunque venisse indennizzato per dirigere provvisoriamente l'unità operativa complessa Pediatria neo costituita - solo formalmente - di fatto continuava a dirigere una Unità che, dal febbraio 2009 al settembre 2013, non risultava affatto differente dalla precedente struttura semplice da cui promanava, interna all'Unità Operativa di Medicina.

Non a caso, la sopradetta Unità di Pediatria conservava immutato l'organigramma e la struttura organizzativa e gestionale della precedente struttura semplice, riaffidata alle "cure" del dottor Marongiu in ragione della progressa esperienza maturata all'interno del medesimo reparto.

Si ribadisce al riguardo che il ricorrente, **quantunque ne fosse pacificamente onerato in via esclusiva**, non ha offerto alcun elemento probatorio né allegato fatti idonei a dimostrare la complessità dell'organizzazione cui è stato preposto.

Peraltro, le stesse mansioni lapidariamente descritte nell'avversario ricorso in appello, risultano perfettamente compatibili con l'inquadramento di responsabile di struttura semplice, correttamente attribuito al Marongiu.

Nessuna di esse è infatti utile a qualificare l'effettivo svolgimento delle superiori attribuzioni delle quali si chiede la monetizzazione.

Null'altro aggiungono sul punto i documenti prodotti dalla controparte a supporto della propria tesi.

Sulla ripartizione dell'onere probatorio, la Suprema Corte ha avuto occasione di decidere casi analoghi a quello che ci occupa, confermando il principio sopra esposto, ovverosia che ai *"fini di statuire sul diritto di un dipendente a percepire i compensi per lo svolgimento di mansioni proprie di una qualifica superiore, non può rilevare la classificazione erronea di una struttura organizzativa operata dal datore di lavoro, ma esclusivamente il fatto che i compiti attribuiti siano o non riconducibili a quelli propri, nella specie, di un dirigente di secondo livello (cfr. Cassazione Civile sentenza n. 2584 del 2009)"* (Corte d'Appello L'Aquila, Sezione L civile Sentenza 5 ottobre 2012, n. 734).

Altra recentissima pronunzia della Corte di Cassazione Sezione lavoro datata 12 agosto 2015 n. 16766, ha molto bene chiarito che al fine di ottenere il riconoscimento della retribuzione relativa all'incarico solo formalmente ricevuto, il ricorrente ha l'onere di dimostrare l'effettivo svolgimento delle mansioni proprie della direzione della struttura complessa.

Secondo la Suprema Corte citata *"il riconoscimento della retribuzione del dirigente di struttura complessa presuppone il riconoscimento della posizione*

funzionale dell'ex undicesimo livello (Cassazione Civile sentenza n. 5801/2012) e (... omissis) è insufficiente il mero riferimento alla qualificazione dell'unità operativa come struttura complessa, occorrendo che le funzioni svolte corrispondano a quelle proprie del suddetto undicesimo livello.” (Corte di Cassazione, Sezione L civile Sentenza 12 agosto 2015, n. 16766).

Consegue che, nella fattispecie all'esame, per un verso, l'appellante non precisa né dimostra i requisiti utili a qualificare il reparto di Pediatria come struttura complessa e, sotto altro profilo, il ricorrente ha disatteso l'onere di dimostrare l'effettivo svolgimento delle mansioni superiori di dirigente di secondo livello.

Controparte inoltre concentra la propria attenzione sull'avvenuto ininterrotto pagamento dell'indennità di cui all'art. 18 CCNL di categoria citato, sostenendo ripetutamente che siffatta circostanza “*conferma e confessa la nascita, l'esistenza e l'operatività della struttura complessa*”.

L'assunto è evidentemente privo di pregio.

Si osservi che l'Azienda sanitaria appellata ha erroneamente proseguito a remunerare il Marongiu corrispondendogli mensilmente l'indennità di cui all'art. 18 CCNL cit., dal 2009 al 2013, per l'incarico di “reggenza” provvisoria dell'Unità Complessa Operativa di Pediatria, istituita con delibera aziendale n. 763 del 2007, nonostante la sua concreta attivazione si fosse definitivamente arenata già nel corso degli ultimi mesi dell'anno 2009.

§ 4 - Sulla presunta errata interpretazione dell'art. 18 CCNL

Quanto esposto sopra si rivela senz'altro assorbente qualunque ulteriore rilievo ed eccezione avversaria; pur tuttavia si osservi che nella denegata ipotesi si ritenesse, per assurdo, provato lo svolgimento continuativo e prevalente dei compiti propri del direttore di struttura complessa da parte del Marongiu, si ribadisce che l'eventuale riconoscimento delle differenze retributive si porrebbe in aperta violazione dell'articolo 18 del CCNL citato, il quale prevede, a favore del reggente, il solo diritto all'indennità di sostituzione e non anche le differenze retributive, e cioè anche perché la sostituzione, così come la reggenza nell'incarico di responsabile di struttura

complessa, non si configura come svolgimento di mansioni superiori, in quanto ha luogo nell'ambito del ruolo unico della dirigenza sanitaria.

D'altro canto, è la stessa Corte Suprema a regolamentare l'ipotesi di c.d. "reggenza", che presuppone la vacanza nella titolarità dell'ufficio (mentre la sostituzione è prevista solo per il caso di temporanea assenza o impedimento del titolare) ritenendo che la diretta applicazione del canone costituzionale della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 cost., non deve necessariamente tradursi in un rigido automatismo di spettanza del trattamento economico esattamente corrispondente alle mansioni superiori espletate, potendo risultare osservato il precetto costituzionale mediante la corresponsione di un compenso aggiuntivo rispetto alla retribuzione della qualifica di appartenenza (Cass. 14 giugno 2007 n. 13877; Cass. 2 ottobre 2006 n. 21280, in questa Rivista, 2007, I, 727).

Nell'ipotesi in cui la suddetta norma contrattuale si ritenesse estensibile analogicamente alla fattispecie in commento, decorso tale termine - **meramente ordinatorio** - ivi previsto, in assenza di comunicazione di eventuale revoca dell'incarico da parte dell'ente, al dirigente che prosegue a rivestire provvisoriamente il ruolo sopradetto spetterà esclusivamente l'indennità contrattualmente prevista di cui al comma 7 dell'art. 18 cit., in attesa dell'espletamento della procedura concorsuale.

Devesi pertanto escludersi la retribuibilità a beneficio dell'appellante che, del resto, ha dichiarato e documentato di avere percepito continuativamente l'indennità per la sostituzione - rectius, "di reggenza" - di cui all'art 18 cit. dal gennaio 2010 e sino alla cessazione dell'incarico occorsa nel settembre 2013.

Con tale meccanismo contrattuale al dirigente Marongiu, assegnato **solo formalmente** a mansioni diverse e solo in apparenza di grado superiore, competeva il trattamento economico corrispondente all'indennità di reggenza, non anche le pretese differenze retributive di cui è causa, per una posizione di fatto mai esercitata, che per giunta il dipendente non dimostra in alcun modo di avere in concreto svolto.

Si ribadisce inoltre che, a mente dell'insegnamento giurisprudenziale, neppure è invocabile il disposto dell'art. 36 Cost.

La previsione legislativa di un ruolo unico di dirigenza, ancorchè articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali, e la previsione contrattuale di una retribuzione di posizione in relazione alla graduazione delle funzioni, esclude la violazione del principio costituzionale di corrispondenza della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, poichè la retribuzione di posizione, secondo l'autonomia contrattuale, remunera in modo pieno e soddisfacente il lavoro prestato. (Ex plurimis Cassazione civile sez. lav. del 01/10/2008 n 24373 in Foro it. 2009, 6, I, 1809).

A tal proposito e sempre nella denegata ipotesi in cui si ritenesse, **per assurdo**, provato lo svolgimento di mansioni superiori corrispondenti al responsabile di struttura complessa, giova riportare una nota pronunzia della Suprema Corte che ha deciso un altro caso simile a quello in commento, argomentando nel senso che il dirigente di struttura sanitaria semplice al quale era stato assegnato l'incarico quinquennale di dirigere una struttura complessa, spettava un compenso aggiuntivo corrispondente all'emolumento connesso allo svolgimento dell'incarico. Più precisamente, la suddetta sentenza ha chiarito che *“in materia di pubblico impiego privatizzato, ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 56, comma 6 (nel testo sostituito, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 25, così come successivamente modificato dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, art. 15) deve essere retribuito l'espletamento di mansioni superiori alla qualifica, in ossequio al principio della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost. (come affermato, in particolare con riferimento alla disciplina del personale sanitario, da Corte Cost. n. 57 del 1989, Corte cost. n. 296 del 1990 e Corte Cost. n. 101 del 1995) applicabile anche al pubblico impiego senza dovere necessariamente tradursi in un rigido automatismo di spettanza al pubblico dipendente del trattamento economico esattamente corrispondente alle mansioni superiori espletate (come precisato da Corte Cost. n. 115 del 2003), ben potendo risultare diversamente osservato il precetto costituzionale mediante la corresponsione di un compenso aggiuntivo rispetto alla qualifica di appartenenza (Corte Cost. n. 273 del 1997). Nella sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha fatto corretta applicazione dei cennati principi (ribaditi,*

in particolare, Cassazione civile sez. lav. del 25/10/2003 n 16078 in Ragiusan 2004, 241/2, 459 (s.m.) e Cass. n. 13877/2007) statuendo esattamente che "tenuto segnatamente conto delle modalità affatto peculiari, di conferimento dell'incarico, dettate dall'impellente esigenza di garantire la funzionalità della struttura, il rispetto dei parametri costituzionali di proporzionalità e sufficienza fu assicurato, senza necessità di riconoscimento anche del trattamento fondamentale corrispondente alla qualifica superiore, dalla sola attribuzione del trattamento spettante per la qualifica di appartenenza nonché dell'emolumento connesso allo svolgimento dell'incarico": decisione a cui la Corte territoriale è pervenuta mediante un percorso motivazionale del tutto corretto anche con riferimento all'assorbente rilievo che non esiste nel nostro ordinamento un principio che imponga al datore di lavoro, nell'ambito dei rapporti privatistici, di garantire parità di retribuzione e/o di inquadramento a tutti i lavoratori svolgenti le medesime mansioni, posto che l'art. 36 Cost., si limita a stabilire il principio di sufficienza ed adeguatezza della retribuzione prescindendo da ogni comparazione intersoggettiva e che l'art. 3 Cost., impone l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, non anche nei rapporti interprivati (in termini Cass. n. 16015/2007)". (Cassazione civile sez. lav. 29/09/2009 n 20845 in Foro it. 2010, I, I, 78).

Anche per questi motivi, nella denegata ipotesi si ritenesse, per assurdo, che il Marongiu abbia assolto all'onere probatorio, nulla sarebbe in ogni caso a lui dovuto in via retributiva, oltre a quanto già percepito.

* * * * *

VI - Sull'inammissibilità della domanda di accertamento del diritto alla monetizzazione delle ferie asseritamente non godute ed in ogni caso sulla sua palese insussistenza

La richiesta di pagamento di ulteriori giorni quarantasei (46) di ferie - a dire di controparte - non godute, ad integrazione dei ventinove giorni già monetizzati dall'azienda appellata, respinta dal Giudice di prime cure, viene riproposta nelle conclusioni del ricorso in appello priva di specifico gravame e in assenza di alcuna

indicazione circa le circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge che dovrebbe condurre la Corte alla riforma della sentenza sul punto.

Tanto premesso, l'avversario ricorso rispetto alla suddetta domanda, si configura affetto da vizio di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 cpc.

Per mero scrupolo difensivo, si osservi che la domanda appare in ogni caso infondata nel merito, per le seguenti ragioni.

Al riguardo si riporta il contenuto del Decreto Legge 06/07/2012, n.95 –art. 5 comma 8, dal cui tenore inequivocabile emerge con chiarezza l'inaccogliabilità dell'avversaria domanda: *“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie (2)”*.

Si osservi infatti che le ferie non godute dal lavoratore sono state riconosciute e monetizzate nella misura di giorni 29, come risulta dalla determinazione n. 741 del 17 luglio 2014 (docc. 2 e 3 produzioni di parte convenuta di primo grado).

La giurisprudenza di legittimità stabilisce che al dirigente non spetta l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, nell'evenienza in cui, per una libera scelta, egli non le abbia fruito (ex plurimis: Cassazione civile sez. lav. del 24/05/2006 n. 12226 in Notiziario giur. lav. 2006, 5, 642).

Il dirigente ha infatti il potere di decidere autonomamente, senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, il periodo nel quale godere delle ferie, sicché ove non abbia fruito delle stesse non ha diritto ad alcun indennizzo, in quanto se il diritto alle ferie è irrinunciabile, il mancato godimento imputabile esclusivamente al dipendente esclude l'insorgenza del diritto all'indennità sostitutiva, salvo che il lavoratore non dimostri la ricorrenza di eccezionali ed obiettive esigenze aziendali ostative a quel godimento.

A ciò si aggiunga che il contratto collettivo citato all'art. 17 statuisce che *“nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile il relativo orario per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti, all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto previsto dall'art. 65, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 nonchè per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata”*.

Unica deroga al principio testè riferito sarebbe quella sostanziata dalla circostanza per cui il dirigente dimostri di non avere usufruito delle ferie di competenza in dipendenza di un fabbisogno di imprescindibili necessità d'ordine organizzativo e/o produttivo, che ne abbiano imposto la sua effettiva presenza in servizio lungo l'arco di tempo in considerazione (Cassazione civile sez. lav. del 07/06/2005 n. 11786 in Giust. civ. Mass. 2005, 6, dello stesso identico avviso numerose se seguenti pronunzie Cassazione civile sez. lav. novembre 2002 n. 15749, Giur. it. 2004, 2084; Cassazione civile sez. lav. 27 agosto 1996 n. 7883, Notiziario giur. lav. 1996, 713).

Nella fattispecie in commento quindi non grava alcun obbligo di monetizzazione a carico dell'ATS convenuta, perché, in primo luogo l'appellante non spiega né dimostra come abbia ricavato gli ulteriori periodi di ferie maturati e non ravvisati dal datore di lavoro; né tanto meno ottempera al proprio onere allegatorio e probatorio in merito alle ragioni organizzative e /o produttive che ne abbiano impedito il loro godimento.

* * * * *

VII - In via subordinata - Sull'insussistenza del diritto all'indennità sostitutiva del preavviso

In via meramente subordinata alla denegata ipotesi in cui si ritenesse per assurdo fondata l'avversaria domanda principale in ordine all'accertamento delle mansioni superiori, si evidenzia che l'ulteriore credito vantato da controparte nella misura di € 21.552,92, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, in aggiunta alle oltre 78 mila euro già percepite a tale titolo, non merita in ogni caso accoglimento risultando del tutto infondato per le seguenti ragioni.

Il dottor Marongiu ha infatti documentato di avere percepito l'importo di € 78.051,00 a titolo di l'indennità sostitutiva del mancato preavviso; ciò nonostante, l'appellante lamenta un ulteriore ingente credito residuo non meglio precisato pari a € 21.552,92.

Non è dato sapere su quali presupposti normativi e/o contrattuali si fondi la suddetta avversaria pretesa. Le ragioni poste a supporto del diritto alla maggior somma in commento, si possono dunque solo ipotizzare dal tenore della consulenza contabile allegata da controparte alla voce "indennità di mancato preavviso 12 mesi", laddove si legge che il calcolo viene effettuato tenendo conto della retribuzione del dirigente responsabile di struttura complessa (vedasi produzioni avversarie).

Richiamate quindi le ragioni di palese infondatezza della richiesta di pagamento delle differenze retributive per le mansioni di dirigente di struttura complessa da intendersi quivi riportate per ovvie ragioni di economia espositiva, pertanto, nulla potrà essere legittimamente preteso e dovuto al Marongiu a tale titolo

Per mero scrupolo difensivo si osservi tuttavia che il dottor Marongiu non aveva alcun diritto al pagamento dell'indennità di mancato preavviso.

A tal proposito, al fine di puntellare le ragioni di infondatezza dell'avversaria pretesa, appare opportuno richiamare brevemente il regime giuridico applicabile alla fattispecie sottoposta alla nostra attenzione, come delineato dalla giurisprudenza di legittimità.

Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, qualora il dipendente venga dichiarato definitivamente inidoneo in maniera assoluta e permanente allo svolgimento di qualunque proficuo lavoro ai sensi dell'art. 13 legge 274/91, in esito ad un giudizio del preposto Collegio medico legale del Servizio Sanitario Nazionale, senza che questo ultimo possa eseguire una qualche prestazione di lavoro nel periodo di preavviso, il datore di lavoro non ha alcun obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso.

Nel caso di specie, non è in contestazione in fatto che il Dottor Marongiu sia stato ritenuto definitivamente inidoneo in maniera assoluta e permanente allo svolgimento di qualunque proficuo lavoro ai sensi dell'art. 13 legge 274/91, in esito ad un giudizio del preposto Collegio medico legale del Servizio Sanitario Nazionale nel corso della seduta del Collegio medico legale del 2 luglio 2014.

La prestazione professionale dell'appellante pertanto è infatti divenuta totalmente e definitivamente impossibile, determinando l'azienda alla decisione di risolvere il rapporto di lavoro con il suo dirigente, che non aveva alcuna possibilità di svolgere mansioni alternative nel periodo di preavviso.

Per l'effetto l'obbligo della liquidazione e pagamento del relativo periodo di preavviso contrattualmente previsto non sussiste, fatta salva espressa previsione del CCNL (in tal senso fra le tante, Casa 29 marzo 2010 n 7531). Nessuna contraria previsione è contenuta nel CCNL di categoria per fattispecie similari.

Per questo motivo è senz'altro da escludere l'applicabilità dell'istituto del preavviso, così come disciplinato dall'art. 2118 c.c. e dal CCNL cit., configurandosi l'impossibilità assoluta e sopravvenuta della prestazione quale causa di risoluzione del

rapporto che non ne consente la prosecuzione neppure provvisoria ai sensi dell'art. 2119 cc.

* * * * *

VIII - Sull'inammissibilità delle istanze istruttorie riproposte da controparte.

L'avversaria richieste d svolgimento dell'attività istruttoria testimoniale appare inutilmente defaticatoria, illogica e smentita, all'evidenza, dalle stesse risultanze documentali prodotte dall'appellante, dalle quali il primo giudice ha peraltro attinto frequentemente nella ricostruzione dell'iter fattuale e giuridico che condotto alla decisione, oggi ingiustamente contestata.

I capi di prova di cui si richiede l'assunzione risultano peraltro del tutto generici ed inconferenti.

* * * * *

Tutto ciò premesso,

la A.T.S. – Azienda per Tutela della Salute in Sardegna, C.F. 92005870909, con sede legale in Sassari nella via Monte Grappa 82, in persona del Direttore Generale nonché legale rappresentante pro tempore Dottor Fulvio Moirano, come sopra rappresentata e difesa, nel costituirsi in giudizio con il presente atto, conclude fin d'ora così come concluderà all'udienza di discussione, affinché Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, alla luce delle considerazioni giuridiche e di fatto che precedono:

- rigettare il ricorso in appello “*ex adverso*” proposto e confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese ed onorari.

In via meramente subordinata e per l'ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte dovesse ritenerle ammissibili e pertinenti, si contestano le istanze istruttorie avversarie e si reiterano le medesime istanze di cui alla memoria difensiva e di costituzione nel primo grado.

Si chiede l'acquisizione da parte dell'Ufficio del fascicolo telematico pertinente il Giudizio di primo grado, distinto al R.G. col n. 222/2014 del Tribunale di Lanusei, sezione lavoro.

Si produce, per comodità della Corte, copia conforme all'originale degli atti e dei documenti depositati telematicamente da parte convenuta, estratti dal fascicolo telematico sopra distinto: doc. 1 parte convenuta 1°grado; doc. 2 parte convenuta 1°grado, doc. 3 parte convenuta 1°grado; doc. 4 parte convenuta 1°grado; doc. 5 memoria di costituzione ASL4_Marongiu 1° grado; doc. 6 note autorizzate convenuta 1° grado.

Salvis iuribus.

Cagliari, 16 marzo 2017

(Avv. Giuseppe Macciotta)



Corte d'Appello di Cagliari
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Sez/Coll: LA

R.G: 139/2016

All'udienza collegiale del giorno 29/03/2017 ore 09:00

PRESIDENTE Dr. NURCIS ALFONSO
Giudice/Consigliere Dr. CAREDDA ANGELO LUCIO
Giudice/Consigliere Dr. ARU DONATELLA

Relatore

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto

Preliminarmente il Presidente
sostituisce quale relatore della

causa al G.R. Dr.

Il G.R. Dr.

Cronologico n.

Chiamata la causa

Attore principale	MARONGIU UGO Avv. ROMBI CESARE
Convenuto principale	AZIENDA ASL N. 4 LANUSEI Avv.
Convenuto (altro)	A.T.S. AZIENDA PER TUTELA DELLA SALUTE IN SARDEGNA Avv. MACCIOTTA GIOVANNI GIUSEPPE

sono comparsi:

*Avv. J. Costa in sostituzione dell'Avv. Rombi, la quale certifica l'avvenuta comparso
Avv. A. Laniga in sostituzione dell'Avv. Macciotta*

I procuratori delle parti confermano le conclusioni e concludono in conformità _____

La Corte

Dato atto di quanto sopra si ritira per deliberare.

Alle ore 12,00 rientrata la Corte in aula, il Presidente dà lettura:

dell'allegato dispositivo.

dell'allegata ordinanza.

Il Cancelliere

Il Presidente



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Cagliari
Sezione civile

In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:

dott. Alfonso Nurcis

dott.ssa Donatella Aru

dott. Angelo Lucio Caredda

Presidente relatore

Consigliere

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 139 del ruolo generale per l'anno 2016, promossa da:

MARONGIU DOTT. UGO, residente in Arzana, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv.to Cesare Rombi che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti apposta a margine del ricorso introduttivo del giudizio di appello.

APPELLANTE

CONTRO

A.T.S. - AZIENDA PER TUTELA DELLA SALUTE IN SARDEGNA, con sede legale in Sassari, in persona del Direttore Generale nonché legale rappresentante pro tempore Dottor Fulvio Moirano, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio e la persona dell'avv. Giuseppe Macciotta che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato di cui è copia informatica autenticata con firma digitale che si trasmette telematicamente

APPELLATA


Per questi motivi
La Corte d'Appello

definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta l'appello proposto, con ricorso 4 maggio 2016, dal dott. Ugo Marongiu nei confronti della A.T.S. - Azienda per Tutela della Salute in Sardegna contro la sentenza 26 novembre 2015 del Tribunale di Lanusei;
- compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio;
- dichiara tenuto l'appellante al pagamento dell'ulteriore importo di cui all'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. 30.5.2002, n° 115, introdotto dall'art. 1, comma 7, della Legge 24.12.2012, n° 228, a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.

Così deciso in Cagliari, li 29 marzo 2017

Il Presidente
(dott. Alfonso Nurcis)

SENT. 110/2017
R. G. 139/2016
CIRCOL. 464/2017
Decisa il 29 MAR 2017
Deposita il _____
Minuta depositata il _____



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8059973	Data richiesta	27/06/2017	Scadenza validità	25/10/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	STUDIO LEGALE MACCIOTTA E ASSOCIATI
Codice fiscale	02092700927
Sede legale	VIALE DIAZ, 29 09125 CAGLIARI (CA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

